

REGOLAMENTO

SUI

REFERENDA POPOLARI

Approvato con DCC n.° 39/2001

REGOLAMENTO SUI REFERENDUM POPOLARI

CAPO I

Art.1

Finalità e Contenuti

- 1) Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dallo Statuto Comunale inteso a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa,
- 2) Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure più economiche.

Art.2

Referendum Popolare

- 1) Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono il proprio assenso o dissenso sul tema proposto affinché gli organi deliberativi assumano le opportune determinazioni nella consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.
- 2) Il referendum consultivo deve avere, per oggetto, materie d'esclusiva competenza comunale, fatte salve quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale.
- 3) Il referendum abrogativo può essere effettuato unicamente in ordine a provvedimenti adottati dal Comune.
- 4) Partecipano al referendum tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dallo statuto comunale.

Art.3

Oggetto del referendum.

1) La consultazione ha per oggetto un quesito più quesiti formulati in modo chiaro, conciso ed univoco.

2) Il referendum può avere come oggetto unicamente le materie previste nel precedente articolo.

CAPO II MODALITA' DI PROMOZIONE

Art.4

Promozione dei Referendum.

1) I referendum sono richiesti con le modalità previste dall'art.63 dello Statuto Comunale.

Art.5

Raccolta firme

1) Data pubblicazione all'albo pretorio della richiesta di referendum, il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione nella misura prevista dal comma 2 dell'art.53 dello Statuto Comunale.

2) Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su appositi moduli, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura " Comune di Villafranca Padovana- Richiesta di referendum consultivo/abrogativo" e l'indicazione completa del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati all'Ufficio Servizi Demografici che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

3) Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate nelle forme di legge; le autenticazioni effettuate dal segretario comunale o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Il Comune assicura la raccolta e l'autenticazione delle firme presso gli uffici comunali.

4) Scaduti i termini per la raccolta delle firme, dopo la verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali, il Comitato promotore del referendum trasmette gli atti al sindaco che provvede a convocare il consiglio comunale per esaminare la richiesta di referendum.

CAPO III SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art.6 Indizione del referendum

- 1) Nel caso in cui il consiglio comunale si pronunzi per l'ammissibilità, il sindaco entro 60 giorni indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori.
- 2) Il sindaco trasmette copia del provvedimento di indizione del referendum al comitato dei promotori, ai consiglieri comunali e all'ufficio per il referendum.
- 3) La data di indizione del referendum deve precedere di almeno 60 giorni. Quella stabilita per l'effettuazione.
- 4) La sospensione o lo scioglimento del consiglio comunale determina la sospensione delle procedure referendarie che riprendono all'insediamento del nuovo consiglio qualora il comitato dei promotori presenti apposta richiesta entro 180 giorni dalla prima seduta del nuovo consiglio comunale.

Art.7 Procedimento elettorale

- 1) Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui alle leggi statali e regionali in materia di consultazioni elettorali.
- 2) Entro il 45 giorno antecedente la votazione il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum.
 - b) la data e l'orario della votazione.
 - c) le modalità della votazione.
- 3) Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto sono riportati sinteticamente i quesiti relativi a ciascuno di essi nell'ordine di ammissione con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
- 4) Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni in numero pari al doppio delle sezioni elettorali.
- 5) L'organizzazione delle operazioni referendarie è affidata all'ufficio per il referendum costituito presso l'ufficio elettorale del comune che è presieduto dal responsabile del servizio elettorale e si avvale della collaborazione di tutti gli uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione.

Art 8 Disciplina della propaganda

- 1) La propaganda relativa al referendum popolare è consentita dal 30° giorno precedente a quello della votazione.
- 2) Alla propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è destinato un numero di spazi proporzionale al numero di referendum presentati.
- 3) Per le affissioni non è dovuto alcun diritto.
- 4) La giunta comunale attribuisce gli spazi tra i richiedenti in modo da assicurare ai soggetti interessati un'equa ripartizione in relazione alla natura del referendum ed alle caratteristiche dei quesiti sottoposti all'elettore.
- 5) Per le altre forme di propaganda si rinvia a quanto previsto dall'art.4 della legge 24.4.1978 n.130.
- 6) Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alla legge 212/56 art.9 come sostituito dalla legge 24.4.1975 n.130.

Art.9 Annullamento del referendum.

- 1) Nel caso in cui prima dello svolgimento del referendum vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il sindaco segnala tale circostanza al consiglio comunale affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il consiglio comunale delibera sulla revoca del referendum con il voto della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
- 2) La revoca motivata è comunicata al comitato promotore del referendum.

Art.10 Comunicazioni agli elettori

- 1) Entro il 15° giorno precedente a quello stabilito per la votazione è trasmesso ad ogni elettore una comunicazione del sindaco nella quale sono riportati:
 - il quesito o i quesiti referendari
 - la data e l'orario della votazione

- il numero e l'ubicazione del seggio presso il quale gli elettori possono recarsi a votare
- l'avvertenza che l'espressione del voto sarà consentita, previa esibizione della comunicazione del sindaco, unitamente a idoneo documento di identità.

2) Negli stessi termini si provvede ad affiggere apposito manifesto contenente l'indicazione delle sezioni elettorali, i quesiti referendari e le modalità di ammissione al voto degli aventi diritto, nonché l'indicazione che gli elettori che non ricevessero la comunicazione di cui al comma precedente possono ritirarla presso gli uffici comunali dal decimo giorno antecedente quello stabilito per la votazione.

Art.11

Composizione dei seggi

- 1) Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori di cui uno con funzioni di vicepresidente e l'altro con funzioni di segretario.
- 2) Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data fissata per la votazione, il responsabile dell'ufficio per il referendum procede in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del comune, al sorteggio per ogni sezione elettorale dei presidenti delle sezioni elettorali prescelti dall'albo di cui alla legge 53/90.
- 3) Con le medesime modalità si procede al sorteggio degli scrutatori compresi nell'albo di cui alla legge 53/90.
- 4) Con proprio provvedimento il sindaco provvede a notificare ai presidenti e agli scrutatori avventa nomina.
- 5) Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un compenso commisurato a quello previsto dal D.P.R. 27.5.1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, si applica la maggiorazione prevista dal D.P.R. 27.5.91.
- 6) L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno in cui ha luogo la consultazione.

Art 12

Dimensione delle sezioni

1) Il numero delle sezioni e la consistenza del corpo elettorale sono individuate con riferimento alla data di indizione del referendum.

2) Il provvedimento di indizione del referendum può prevedere l'accorpamento di più sezioni elettorali.

Art.13

Svolgimento della votazione.

1) L'ufficio di sezione si costituisce nella sede stabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Entro tale ora il Comune provvede all'invio del materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

2) Costituitosi il seggio, dopo aver proceduto alla verifica del buon allestimento della sezione sulla base di quanto prescrive il T.U. 361/1957, i componenti del seggio provvedono alla autenticazione delle schede con l'apposizione della firma di almeno un componente. Tali operazioni devono essere ultimate entro le ore 8 per dare inizio alle operazioni di voto.

3) Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove ne facciano richiesta, un rappresentante designato dal presidente del comitato dei promotori. Gli atti di designazioni sono autenticati, senza spese, dal segretario comunale o da altro dipendente comunale abilitato a tale funzione.

4) Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune e contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5) La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

6) L'elettore vota tracciando con la matita una croce sull'apposito spazio della scheda.

7) Dopo l'espressione del voto da parte di ciascun elettore, un membro del seggio appone la propria firma accanto al nominativo corrispondente, sulla lista di sezione contenente le generalità degli aventi diritto al voto di quella sezione.

8) Le votazioni si aprono alle ore 8 e si concludono alle ore 22.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

Art. 14 Scrutinio

- 1) Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio che continueranno fino alla loro conclusione.
- 2) Prima di procedere allo spoglio dei voti, il presidente provvede a riporre in apposita busta le schede avanzate. Detta busta, debitamente sigillata, è controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale.
- 3) Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto, a cura del segretario, verbale in duplice copia firmato da tutti i membri del seggio.
- 4) Concluse le operazioni di scrutinio, il materiale viene recapitato al Comune dal presidente o altro membro del seggio.

Art 15 Validità del referendum.

- 1) Ai sensi del comma 8, dell'art. 53 dello Statuto Comunale, il referendum è valido se partecipa al voto il 50%+1 degli aventi diritto.

Art 16 Convalida dei risultati

- 1) Presso la sede comunale è costituito l'ufficio elettorale centrale, composto dagli operatori dell'ufficio elettorale della prima sezione ed integrato da due scrutatori della seconda
- 2) Tutte le operazioni dell'ufficio centrale si svolgono in adunanza pubblica.
- 3) L'ufficio elettorale centrale inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) al calcolo del numero degli elettori aventi diritto al voto ed alla determinazione del numero di coloro che hanno votato, verificando in tal modo il raggiungimento del quorum per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

- c) alle decisioni in merito ad eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
- d) alla correzione di eventuali errori nei risultati;
- e) alla determinazione dei risultati finali del referendum.
- 4) Delle operazioni effettuate dall'ufficio elettorale centrale viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno viene consegnato al sindaco, l'altro al segretario comunale.
- 5) Il sindaco, provvede entro dieci giorni dal ricevimento del verbale alla comunicazione dell'esito della consultazione, mediante affissione di appositi manifesti.
- 6) La segreteria comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali dei seggi e dell'ufficio elettorale centrale nell'archivio comunale, le schede utilizzate per la votazione sono conservate per un anno.
- 7) Ai componenti dell'ufficio elettorale centrale viene corrisposto un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27.5.1991 n. per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima non sarà corrisposta alcuna maggiorazione.

Art.19 Esito del referendum

- 1) Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati il sindaco adotta i provvedimenti previsti dai commi 9 e 10 dell'art 53 dello Statuto Comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.20 Entrata in vigore

- 1) Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo di controllo, il presente regolamento entra in vigore con le modalità previste dallo Statuto Comunale.

